

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Per garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul libero mercato, l'INPS svolge compiti di vigilanza ispettiva a mezzo del proprio corpo ispettivo.

L'attività di vigilanza ispettiva svolta dall'Istituto è un procedimento amministrativo (fase istruttoria, primo accesso e verbale unico di accertamento e notificazione) che si conclude con il provvedimento finale del verbale ispettivo (c.d. procedimentalizzazione dell'attività ispettiva).

Anche nel caso in cui non si riscontrino alcuna irregolarità, il personale ispettivo redige e notifica apposito verbale di constatata regolarità ai sensi dell'art. 3, comma 20, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

In materia, la Circolare INPS n. 76 del 9 maggio 2016, riassume le disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 aprile 2004 n. 124 di "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" come modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro).

Il ruolo della vigilanza in materia previdenziale svolto dagli ispettori INPS

Il Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 avente ad oggetto "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" ha istituito (art.1) una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro", allo scopo di integrare in un unico organismo i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL evitando la sovrapposizione

degli interventi ispettivi, in un'ottica di snellimento dell'azione amministrativa e di riduzione dei costi.

A base della scelta organizzativa di accentrare in un unico soggetto tutte le attività legate alla vigilanza ispettiva in materia lavoristica, previdenziale ed assicurativa è stato posto l'inserimento (art.7 del citato decreto) del personale ispettivo, già appartenente ad INPS ed INAIL, in un ruolo ad esaurimento all'interno dei rispettivi Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo già in godimento e con il conseguente blocco delle facoltà assunzionali di nuovo personale ispettivo da parte dei predetti enti.

Il testo normativo in questione e le norme attuative di natura organizzativa ad esso collegate (in particolare, il DPCM 23 febbraio 2016), tuttavia, nulla hanno innovato circa le prerogative e le competenze specifiche riservate dalla legge all'ente previdenziale ed all'ente assicurativo, in quanto non passibili di trasferimento in capo al nuovo referente. In particolare l'INPS, in virtù dell'art. 1, comma 2, della legge n. 88/1989, è tenuto a garantire la "efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni", al fine ultimo di assicurare l'effettività della tutela costituzionalmente garantita dei diritti previdenziali dei lavoratori.

Al fine di rappresentare l'evoluzione del succitato contesto, si riportano di seguito, in ordine cronologico, le principali innovazioni normative che hanno apportato significative modificazioni al ruolo dell'Istituto in ambito di vigilanza ispettiva.

2004	Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n.124	Il testo normativo riguarda la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro attribuendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il ruolo di impulso e coordinamento delle attività ispettive in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale.
2015	Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.149	Nel 2015 è stato istituito l' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , che ha integrato in un'unica Agenzia i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL, allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale .
2016	D.P.C.M. 23 febbraio 2016 e D.P.C.M. 25 marzo 2016	Nel corso del 2016 sono state dettate le disposizioni per l' organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato e per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale , nonché l'attività negoziale dell'Agenzia cui, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, è stata demandata in via esclusiva la gestione integrata del servizio di vigilanza ispettiva in precedenza facente capo alle rispettive amministrazioni.
2016	Decreto Interministeriale 28 dicembre 2016	Il 1 gennaio 2017 l' Ispettorato Nazionale del Lavoro è divenuto pienamente operativo . L'INL svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL, programmando e coordinando a livello centrale e territoriale tutta la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa.

2017

**Protocollo
d'intesa 21
febbraio 2017**

Nel 2017 l'INPS ha sottoscritto con INL un protocollo di intesa avente ad oggetto la **collaborazione istituzionale tra i due Enti, finalizzata ad un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria**. Con la stipula di tale protocollo, la collaborazione istituzionale con il nuovo partner ed i contorni del ruolo operativo svolto dalla vigilanza dell'Istituto giungono ad una piena e univoca definizione.

CRITICITA' E PROPOSTE

L'introduzione del ruolo ad esaurimento ad opera del decreto legislativo 149/2015 sta determinando, di fatto, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva ed alla simulazione dei rapporti di lavoro che costituiscono invece, in ragione delle peculiari competenze ispettive nelle materie previdenziali ed assicurative, i capisaldi della *mission* del personale ispettivo degli Istituti INPS e INAIL e sta minando, in una prospettiva a medio termine, l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente nell'esercizio dell'attività ispettiva posta a salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa. Contestualmente, va disperdendosi il patrimonio di conoscenze acquisite relativo alle modalità operative e alle tecniche di indagine basate sulla capacità di gestire i dati provenienti dal sistema informatico, incrociando i quali è possibile individuare i soggetti da sottoporre a verifica con alte probabilità di riuscita.

Il mantenimento della previsione di un ruolo ad esaurimento non consente agli enti di pianificare alcun investimento sulle attività di vigilanza in termini di risorse, programmazione e sviluppo per una seria e necessaria lotta all'evasione contributiva, con gravi ripercussioni sul sistema complessivo dello stato sociale e sulla sua sostenibilità finanziaria. Inoltre, l'assenza di un corpo ispettivo proprio dell'Istituto previdenziale, che di per sé esercita un effetto deterrente dell'evasione contributiva, rischia di compromettere la stessa correttezza e correntezza contributiva, con pericolose ripercussioni sulle casse degli Istituti preposti per legge alla tutela del welfare del Paese e sull'attività di aggiornamento delle posizioni contributive dei lavoratori e di tutela delle loro prestazioni future (malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare, disoccupazione, cassa integrazione, trattamento di fine rapporto, pensione, etc).

I dati più significativi relativi all'attività di vigilanza ispettiva (triennio 2016-2018)

Forza ispettiva presente al 31 dicembre di ciascun anno (Fonte: Direzione centrale Risorse umane):

Anno 2016: n. ispettori 1218

Anno 2017: n. ispettori 1181

Anno 2018: n. ispettori 1146

Anno 2019 (novembre) n. ispettori 1083

Per l'anno 2019 sono previste in totale n. 53 cessazioni dal servizio aventi data certa. A novembre 2019, il corpo ispettivo Inps conta di 1.083 unità distribuite sul territorio nazionale. Nel 2012 il corpo era composto da un totale n. 1.510 ispettori.

La successiva tabella riassume sinteticamente i dati relativi ai risultati dell'attività ispettiva INPS negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019:

**(dati parziali al mese di novembre 2019)*

ANNO	Aziende Ispezionate	Aziende Irregolari	N. Lavoratori irregolari	N. lavoratori totalmente in nero	Recupero contributi e premi evasi
2012	80.960	59.823	78.207	44.261	1.124.159.151
2013	71.821	58.048	53.009	33.490	1.240.953.187
2014	58.043	47.044	48.658	28.625	1.316.766.000
2015	39.548	31.840	42.892	16.644	1.105.539.357
2016 Vigilanza Previdenziale	28.818	22.138	39.372	14.051	918.035.814
2017 Vigilanza Previdenziale	24.291	15.458	114.403	5.328	894.150.678
2018 Vigilanza Previdenziale	14.726	14.001	37.497	5.170	1.115.847.710
2019* Vigilanza Previdenziale	14.860	12.033	25.936	9.729	873.050.018

Rapporti di lavoro fittizi

Le finalità fraudolente correlate allo specifico fenomeno sono di varia natura e principalmente riconducibili al conseguimento di indebite prestazioni (specificatamente prestazioni a sostegno del reddito), al riconoscimento di uno status personale come, ad esempio, i permessi di soggiorno di lavoro per cittadini extracomunitari e alla possibilità di accedere a finanziamenti sulla base della garanzia fornita dall'iscrizione ad una delle gestioni contributive dell'Istituto.

In relazione a ciò, sono in aumento anche i furti di identità sia dei datori di lavoro, per la trasmissione dei flussi telematici all'Istituto, che dei lavoratori, per l'accreditamento delle prestazioni indebite su carte di credito prepagate.

Di seguito, una sintesi dei risultati conseguiti dalla vigilanza ispettiva INPS nel triennio preso in esame.

Numero rapporti di lavoro annullati:

Anno 2016: 70254

Anno 2017: 66505

Anno 2018: 68893

Accertamento minori uscite:

Anno 2016: € 210.762.000,00

Anno 2017: € 199.515.000,00

Anno 2018 € 377.818.500,00

Evasione contributiva

La Contabilità nazionale stima il **numero di lavoratori dipendenti irregolari** (in termini di occupati e posizioni) e le **ore da essi lavorate** tramite un modello che si basa sul confronto tra posizioni registrate dai datori di lavoro e condizione lavorativa dichiarata nell'indagine sulle forze di lavoro¹. Una procedura basata sul medesimo approccio consente di stimare il **differenziale di retribuzione oraria** tra lavoratore

¹ Ministero dell'Economia e delle Finanze - Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2018.

regolare e lavoratore irregolare a livello di settore di attività economica e classe dimensionale di impresa.

La misura delle retribuzioni relative al lavoro irregolare è la variabile di base che rende possibile stimare l'ammontare di evasione contributiva riguardante sia la parte a carico del datore di lavoro, sia la parte a carico del lavoratore.

La maggiore evasione contributiva è correlata al settore dei Servizi con particolare incidenza della sotto-componente relativa agli "altri servizi" come, ad esempio, i servizi alla persona ed al sotto-settore del Commercio, dei trasporti e degli alberghi e altri pubblici esercizi.

A seguire, il risultato economico conseguito dal corpo ispettivo INPS a titolo di maggiori contributi accertati.

Accertamento maggiori entrate:

Anno 2016	€ 707.273.814,00
Anno 2017	€ 694.635.678,00
Anno 2018	€ 738.029.210,00

A seguire, il totale (maggiori entrate + minori uscite) riferito a ciascun anno:

Anno 2016	€ 918.035.814,00
Anno 2017	€ 894.150.678,00
Anno 2018	€ 1.115.847.710,00

Considerazioni conclusive

I dati esposti dimostrano la centralità dell'azione messa quotidianamente in campo dal corpo ispettivo INPS, in grado di ottenere i risultati descritti grazie sia al grado di professionalità raggiunto dal proprio personale (ispettivo, ma anche amministrativo) sia al lavoro sinergico che vede coinvolte tutte le forze dell'Istituto. A tale proposito, si pensi allo scambio virtuoso di informazioni che avviene tra i funzionari addetti al back office e gli ispettori nonché al ruolo dei funzionari addetti al front office, i quali operano da sensori sul territorio contribuendo ad individuare fenomeni di evasione ed irregolarità contributiva, su cui gli ispettori di vigilanza sono successivamente chiamati ad intervenire avvalendosi delle prerogative che la legge riserva loro.

La sfida maggiormente impegnativa che negli anni recenti la funzione di vigilanza ispettiva dell'INPS è chiamata a fronteggiare riguarda proprio il contrasto al fenomeno definibile come "assalto alle prestazioni previdenziali" che si connota come uno dei filoni di attività posti in essere dalla malavita organizzata che raggiunge volumi di affari di notevoli dimensioni.

Solo l'incardinazione della vigilanza ispettiva all'interno dell'Istituto e la dipendenza gerarchico-organizzativa dal medesimo possono garantire l'attività di intelligence e di intervento immediato sul campo idonei a combattere e prevenire le condotte truffaldine che in materia previdenziale vengono di volta in volta escogitate, con la complicità, spesso, di "zone grigie" del mondo della intermediazione professionale.

Tuttavia, al fine di rendere più incisiva, la lotta all'evasione contributiva sistematica e massiva e alla simulazione dei rapporti di lavoro, si rende necessario adottare nell'immediato due misure:

- ripristinare, in capo all'INPS, la titolarità degli atti emanati in materia di vigilanza ispettiva, attualmente riconducibile, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.C.M. 23 febbraio 2016, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, pur permanendo nella "cornice" di un contesto unitario coordinato. Ciò consentirebbe all'INPS di procedere con l'immediata esigibilità del credito contributivo accertato a seguito dell'attività ispettiva, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 88/1989 che, nell'attribuire all'INPS le proprie funzioni, prescrive allo stesso di adeguare *"autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni"*. A tale proposito, si

riporta in allegato il messaggio Hermes n. 803 del 23 febbraio 2017 recante le istruzioni operative in ordine alle modalità di notificazione dei verbali di accertamento in materia di contribuzione obbligatoria;

- revocare l'obbligo di trasferimento ad INL di risorse economiche, da parte di INPS, per il trattamento di missione del personale ispettivo, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro emanato il 10/10/2017, dal momento che la sottrazione all'Istituto delle risorse destinate al trattamento di missione del personale ispettivo e dei relativi poteri di gestione attualmente limita fortemente l'azione di vigilanza e crea una serie di vincoli burocratici che, di fatto, rallentano e rendono farraginosa l'intero ciclo legato all'attività ispettiva, dalla programmazione alla concreta realizzazione, a scapito non solo dell'efficienza ma anche della riservatezza di tale attività.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Il Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015

Come è noto, il decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha istituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Il provvedimento normativo ha integrato in un'unica Agenzia i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL, allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il comma 2, dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015, attribuisce ai funzionari ispettivi dell'INPS i poteri assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il comma 1, dell'art. 7, mantiene il personale ispettivo INPS allo stesso Ente, collocandolo in un ruolo ad esaurimento, conservandone il trattamento economico e normativo goduto. Lo stesso comma prevede anche che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non sono utilizzabili ai fini della

determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS. Il comma 2, del medesimo art. 7 del Decreto legislativo prevede che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5, comma 1, siano individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che tengano conto delle esigenze degli Istituti di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali

L'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015, prevede che l'INPS è tenuto a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza nonché alla difesa in giudizio.

A tale scopo, l'INPS e l'INL istituiranno un Gruppo di lavoro che avrà il compito di predisporre un'apposita convenzione per la messa a disposizione dei dati, da parte dell'INPS, in modalità di cooperazione applicativa. La convenzione dovrà disciplinare i relativi profili giuridici e operativi, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro" sono state dettate le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro.

L'art. 17 del DPCM "Coordinamento con il personale dell'INPS e dell'INAIL" al comma 1, specifica che il Direttore dell'Agenzia emana specifiche direttive finalizzate ad assicurare il coordinamento di tutta l'attività ispettiva e adotta specifiche linee guida finalizzate alla individuazione delle procedure ispettive per garantire corrette modalità di svolgimento degli accessi.

Il comma 3, dell'art. 17, dispone che al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva siano disposte esclusivamente dalle strutture centrali e territoriali dell'Ispettorato e che le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'INPS siano disciplinate da apposite convenzioni.

Il comma 4, incarica il Direttore dell'Ispettorato e i Dirigenti della struttura centrale e delle strutture territoriali dell'Ispettorato del coordinamento sul piano operativo di tutta l'attività di vigilanza in materia di Lavoro e legislazione sociale, definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell'attività del personale ispettivo.

Con l'emanazione del Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, è stata fissata la data del 1 gennaio 2017 in cui l'Ispettorato è divenuto operativo. Con l'art. 1 del provvedimento si è provveduto al trasferimento delle risorse indicate (finanziarie e strumentali) e del personale dirigenziale e non dirigenziale del Mlps (Direzione Generale per le attività ispettive e le Direzioni Interregionali e Territoriali del lavoro) all'INL.

Protocollo d'intesa INL INPS

In attesa dell'adozione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015, l'INPS e l'INL hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2017 un protocollo d'intesa finalizzato a disciplinare la collaborazione istituzionale tra i due Enti, allo scopo di garantire la continuità dell'efficace svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria. In merito, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato la circolare n. 2/2017 a seguito della lettera circolare n. 2/2017 relativa alle indicazioni operative.

Relativamente all'analisi del rischio di inosservanza degli obblighi contributivi, INPS e INL svilupperanno congiuntamente modelli innovativi di analisi del rischio medesimo e metodologie preordinate a favorire l'individuazione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva. In proposito, il protocollo d'intesa stabilisce che particolare attenzione debba essere riservata alla contribuzione dovuta al fondo di tesoreria dell'INPS, nonché a contrastare il fenomeno della simulazione dei rapporti di lavoro finalizzata all'indebita percezione di prestazioni.

Al fine di elaborare l'analisi del rischio per l'intercettazione dei fenomeni legati alle violazioni degli obblighi contributivi, l'INPS e l'Ispettorato si impegnano congiuntamente a modelli innovativi di analisi di rischio e metodologie preordinate a favorire l'intercettazione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva.

Per la realizzazione dell'analisi del rischio e per la conseguente programmazione dell'attività di vigilanza, è stata prevista la costituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva sul territorio. Tali Commissioni, oltre alla mappatura dei rischi ed alla programmazione dell'attività di vigilanza provvedono anche al relativo monitoraggio.

Per l'attività di competenza dell'INPS, il lavoro della Commissione nazionale è supportato da un nucleo composto da funzionari amministrativi e ispettori di vigilanza, nell'ambito della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti.

Le Commissioni regionali, ciascuna competente per il proprio territorio di riferimento, sono composte da massimo quattro membri designati dall'INPS e altrettanti nominati su proposta dell'INL, che potranno avvalersi di personale INPS o INL di volta in volta individuato, assicura, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi e il monitoraggio delle realtà produttive.

In ogni Commissione regionale è garantita la presenza del Dirigente regionale dell'Area entrate, recupero crediti e vigilanza documentale e ispettiva dell'INPS e, per le Regioni Lombardia, Lazio e Campania, anche il dirigente della medesima Area delle tre Direzioni di coordinamento Metropolitano (Milano, Roma e Napoli).

Le Commissioni regionali si riuniscono di norma due volte al mese.

Le "liste" degli accertamenti ispettivi in materia previdenziale, selezionate attraverso un'attività di intelligence sia centrale che territoriale, sono concordate in sede di Commissione di programmazione e avviate, senza necessità di ulteriori procedure di carattere autorizzatorio da parte dell'INL, all'attività di vigilanza ispettiva.

Il dirigente INPS competente per territorio (il dirigente provinciale ovvero il dirigente dell'Area entrate), assistito dal RUO (Responsabile unità Organizzativa Vigilanza), provvede all'assegnazione delle pratiche ispettive ai singoli ispettori tramite la procedura VG Unico.

Nei casi in cui, a seguito dell'attività di verifica amministrativa condotta dall'INPS, risulti la necessità di effettuare accertamenti ispettivi non programmati, l'Istituto ne darà comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nei casi particolari di urgenza, quando non sia il opportuno attendere che le richieste vengano inserite nella programmazione mensile dell'INL, l'Istituto potrà incaricare i propri ispettori comunicando l'attività alla competente sede territoriale dell'Ispettorato.

Per quanto riguarda gli accertamenti tecnici e/o in relazione a fenomeni che presentino profili di elevata criticità di natura economica o penale, l'INPS potrà chiedere un intervento urgente dell'Ispettorato, che attiverà gruppi ispettivi appositamente istituiti.

Cicli formativi sulla vigilanza previdenziale 2017 e 2018 rivolto a funzionari del corpo ispettivo ex Direzioni Territoriali del Lavoro ora INL.

Dal mese di giugno 2017, è stato avviato presso l'Inps un percorso formativo sulla vigilanza previdenziale articolato in varie edizioni, rivolto a funzionari del corpo ispettivo ex Direzioni Territoriali del Lavoro ora INL. Il ciclo di formazione pluriennale si sviluppa nel contesto della fase di integrazione delle competenze previsto dall'art. 9 (Formazione) del Protocollo d'Intesa tra INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro del 21 febbraio 2017.

Il progetto formativo con organizzazione e docenza a cura dell'Inps, si è svolto presso i poli didattici di Roma, Milano, Bologna e Napoli.

Ciascuna edizione del corso si articola in 4 settimane, la prima e la terza con formazione frontale d'aula, la seconda e la quarta con formazione per affiancamento on the job.

La più recente fase formativa ha avuto luogo nei mesi di febbraio e marzo 2019 presso la Direzione Generale Inps di Roma con la convocazione degli Ispettori INL operanti nelle Regioni di Umbria e Abruzzo (totale n. 56 unità)

I partecipanti INL per il 2017 e 2018 ammontano a 432 unità ai quali si aggiungono 56 per l'anno in corso per un totale complessivo di 488.

Tutti i cicli formativi hanno visto la partecipazione come docenti di Ispettori Inps e di funzionari della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti, della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, Direzioni Regionali e Filiali Metropolitane.

Le tematiche affrontate nei cicli formativi attengono alle seguenti attività e prestazioni gestite ed erogate dall'Inps:

- ✓ L'attività di vigilanza nel sistema previdenziale; verbalizzazione e verbale web.
- ✓ L'Inps e il regime contributivo previdenziale; la classificazione dei datori di lavoro; risvolti delle modifiche di inquadramento in sede di verifica ispettiva.
- ✓ Il finanziamento del sistema previdenziale; i rapporti fittizi; le forme contributive e le relative misure; il Fondo di Tesoreria.
- ✓ Rapporti fittizi, NASpl; aspetti previdenziali e profili contributivi; la riforma degli ammortizzatori sociali, (Cigo, Cigs, Fondi di solidarietà, FIS).
- ✓ L'apprendistato - Gli incentivi all'occupazione.
- ✓ La contribuzione in agricoltura (OTI-OTD); gli incentivi in agricoltura.
- ✓ La contribuzione al Fondo lavoratori dello spettacolo.
- ✓ Il lavoro domestico – Utilizzo fraudolento.
- ✓ Verbale web – Lavoratori autonomi.
- ✓ I lavoratori autonomi: le gestioni artigiani e commercianti.
- ✓ I lavoratori autonomi in agricoltura: CD – CM e IAP.
- ✓ La gestione separata Inps.
- ✓ Il processo di verbalizzazione web in materia previdenziale.

Piani di Vigilanza Ispettiva INPS

L'Istituto, in osservanza della normativa sopra indicata, attualmente svolge l'attività ispettiva sia a livello di coordinamento centrale che territoriale nell'ambito della programmazione operativa attuata d'intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ogni anno viene predisposto dall'INPS il Piano della Vigilanza ispettiva, che costituisce una specificazione del Piano adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e preventivamente valutato in sede di Commissione centrale di coordinamento come previsto dall'art 3 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004 n. 124 recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"

In coerenza con gli obbiettivi prefissati nel Piano, l'attività di vigilanza ispettiva, incardinata nella Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti, Area Vigilanza Ispettiva, è volta ad assicurare e garantire su tutto il territorio nazionale il controllo sistematico della correttezza (regolare versamento) e correttezza (nella fruizione dei benefici) contributiva da parte dei diversi soggetti tenuti al versamento dei contributi.

Altro aspetto dell'azione ispettiva è il contrasto al lavoro sommerso, nelle forme del lavoro nero, irregolare e del caporalato, oltre alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi.

L'azione ispettiva è finalizzata, altresì, alla tutela della concorrenza leale tra gli operatori economici che operano nel rispetto delle regole favorendo comportamenti aziendali fondati su una corretta e onesta logica concorrenziale del mercato.

Diverse sono le variabili utilizzate per la costruzione dei Piani di vigilanza: il contesto socio economico generale di riferimento temporale; le principali innovazioni normative, con specifico riferimento alla materia contrattuale e alle conseguenti trasformazioni della realtà imprenditoriale legate al mercato del lavoro; i risultati conseguiti negli anni precedenti anche in relazione ai nuovi fenomeni elusivi e evasivi; l'analisi delle diverse realtà economiche-sociali del territorio.

In tale contesto è fondamentale l'attività di intelligence che, avvalendosi di banche dati e di specifici programmi sviluppati in ambiente Inps, consente di individuare specifici indicatori di rischio diversificati per i diversi settori economici ed imprenditoriali (ad esempio: agricoltura, aziende DM, edilizia).

Tali azioni mirano al recupero dei crediti contributivi dell'Istituto (maggiori entrate) nonché al recupero delle prestazioni a sostegno del reddito percepite indebitamente (minori uscite) per il fenomeno fraudolento dei lavoratori fittizi con evidenti ricadute positive sul debito pubblico.

Il Corpo ispettivo INPS

A novembre 2019, il corpo ispettivo Inps conta di 1.083 unità distribuite sul territorio nazionale a fronte delle 1.143 di inizio anno. **Nel 2012 il corpo era composto da un totale n. 1.510 ispettori.** La riduzione è determinata dai naturali pensionamenti avvenuti nel corso di quest'ultimi anni associata alla impossibilità di procedere ad assunzioni nello specifico profilo; considerato che a fine 2019 avverano ulteriori uscite, il numero attualmente in forza diminuirà drasticamente.

Nella tabella seguente si specifica la distribuzione attuale del personale nelle venti Direzioni regionali e nelle tre Direzioni di Coordinamento Metropolitano di Roma, Napoli e Milano.

	SEDE	n. ispettori
1	Direzione regionale ABRUZZO	23
2	Direzione regionale BASILICATA	10
3	Direzione regionale CALABRIA	64
4	Direzione regionale CAMPANIA	62
5	Direzione di Coordinamento Metropolitano di MILANO	68
6	Direzione di Coordinamento Metropolitano di NAPOLI	63
7	Direzione di Coordinamento Metropolitano di ROMA	68
8	Direzione regionale EMILIA ROMAGNA	72
9	Direzione regionale FRIULI VENEZIA GIULIA	12
10	Direzione regionale LAZIO	27
11	Direzione regionale LIGURIA	30
12	Direzione regionale LOMBARDIA	81
13	Direzione regionale MARCHE	33
14	Direzione regionale MOLISE	7
15	Direzione regionale PIEMONTE	62
16	Direzione regionale PUGLIA	92
17	Direzione regionale SARDEGNA	31
18	Direzione regionale SICILIA	99
19	Direzione regionale TOSCANA	75
20	Direzione regionale TRENTINO ALTO ADIGE	22
21	Direzione regionale UMBRIA	14
22	Direzione regionale VALLE D'AOSTA	3
23	Direzione regionale VENETO	65
	Totale Ispettori	1083

Procedure Vigilanza Ispettiva

Verbali Web

La procedura di verbalizzazione Verbali Web consente l'elaborazione delle diverse tipologie di verbali di accertamento con il contestuale il calcolo della contribuzione evasa e dei relativi oneri accessori, anche a beneficio della gestione del flusso dei crediti accertati e del monitoraggio del contenzioso.

L'applicativo è in grado di colloquiare direttamente con le diverse gestioni dell'Istituto, consentendo agli ispettori di lavorare sui dati presenti negli archivi e di restituire ai medesimi le informazioni e le variazioni rilevate.

Verbali Web consente la sistemazione delle posizioni assicurative dei lavoratori e l'eventuale annullamento in caso di accertamento di rapporti di lavoro fittizi.

VG Unico

Nell'ambito delle attività di vigilanza dell'Istituto è di particolare importanza il recente sistema informatico Unico che gestisce in maniera informatica il processo di pianificazione, programmazione e monitoraggio dell'attività ispettiva al fine del conseguimento degli obiettivi strategici, permettendo anche la consultazione e analisi dei dati provenienti dal verbale unico di accertamento. Con tale programma vengono assegnate le pratiche ai funzionari ispettivi.

All'interno del VG Unico è in fase di implementazione la procedura Osservatorio lavoro nero che consentirà la consultazione di una serie di report sulla distribuzione del fenomeno lavoro nero sul territorio nazionale analizzando i dati relativi ai lavoratori trovati in nero presso le aziende DM.

PAV

La piattaforma per l'Attività di Vigilanza (PAV) consente di individuare le informazioni relative ad un determinato soggetto (azienda, lavoratore, consulente) e ai soggetti ad esso collegati. L'applicazione è uno strumento di supporto alla D.C. Entrate e recupero crediti e agli Ispettori di Vigilanza, in particolare nella fase di istruttoria delle pratiche.

Le banche dati a cui accede la PAV sono:

A.U.C. (Anagrafica Unica del Contribuente)

C.C.I.A.A.

Anagrafe Tributaria - Agenzia delle Entrate

Aziende con Dipendenti

Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro

UniEMens

Gestione Separata

Artigiani e Commercianti

Aziende Agricole

Autonomi Agricoli (CD-CM-IATP e PCCF)

F24

Ruoli Esattoriali (EscoCar)

Contenziosi Amministrativi (Dica)

Archivio Nazionale della Vigilanza (VG00 e VGUnico)

Archivio Anagrafico Unico (ARCA)

Casellario Lavoratori Attivi

Prestazioni

Lavoro Occasionale Accessorio

Inoltre, si segnalano i seguenti programmi e applicativi utilizzati anch'essi nelle attività di intelligence ispettiva:

Punto Fisco

Banche dati Camere di Commercio

Comunicazioni Obbligatorie inviate al MLPS

Vigilanza sistemi DM EMENS

VIG AGRI Vigilanza Sistemi DMAG